SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 30.

Disciplina della riproduzione animale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME

Art. 1.

1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

1. La presente legge disciplina:

a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;

b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;

c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;

d) lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

e) la riproduzione animale.

Art. 3.

1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

Capo II

RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 5.

1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltreché al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

Art. 7.

1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

Capo III

SANZIONI

Art. 9.

1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;

b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo pér ciascun capo;

c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

d) il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.

Art. 10.

1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta;

b) il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.

Art. 12.

1. L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari iscritti all'albo professionale;

b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

(articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico.

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

Registro anagrafico.

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi.

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riproduttore di razza pura.

Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino di razza.

Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina proveniente dall'incrocio o meticciamento programmato di animali di diverse razze pure della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido.

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

a) che provenga da un incrocio pianificato:

1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;

3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

b) che sia iscritto in un registro.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 117 della Costituzione attribuisce, nelle materie ivi elencate, competenza alle regioni ai fini dell'emanazione delle norme legislative, entro i limiti che vengono posti dallo stesso articolo, di cui si riproduce il testo:

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali [133²];

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Note all'art. 4:

— Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si è data attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione). Il predetto D.P.R. n. 616/1977, nell'art. 71, elenca le funzioni amministrative che rimangono di competenza dello Stato: in particolare, alla lettera *d)* del primo comma, che di seguito viene riprodotto, elenca, fra le altre, le funzioni relative alla tenuta dei libri genealogici ed all'espletamento dei relativi controlli: «*d)* l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole».

— L'art. 77 del D.P.R. n. 616/1977 elenca le funzioni amministrative che fanno capo allo Stato ma sono delegate alle regioni. La lettera *c)* del primo comma di tale articolo menziona, come si evince dal testo che qui di seguito si riproduce, la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali: «*c)* la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali».

Nota all'art. 8:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Con l'art. 12 di tale legge viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; con l'art. 17 vengono disciplinati i «regolamenti» emanati sia con D.P.R. che con decreti ministeriali o interministeriali. Si riproducono, della legge n. 400/1988, i due articoli richiamati:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con

compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo di trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

«Art. 17 *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 10:

— La legge n. 689/1981 recante: «Modifiche al sistema penale», nel capo I, relativo a «Le sanzioni amministrative», prevede e disciplina, tra l'altro, nell'art. 16, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta; nell'art. 17, poi, prescrive l'obbligo del rapporto — dettandone le modalità di effettuazione — da presentare «all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto». Con l'art. 10 della legge a cui si riferisce la nota viene escluso il pagamento in misura ridotta e viene richiesto al prefetto che deve applicare la sanzione amministrativa di darne comunicazione alla Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si riproducono i richiamati articoli 16 e 17 della predetta legge:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

Nota all'art. 12:

— L'articolo sostituisce integralmente l'art. 1 della legge n. 74/1974 che reca: «Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali». Si riproduce il testo dell'art. 1 richiamato, che viene sostituito:

«Art. 1. — Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari;

b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente art.2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale».

Nel nuovo testo dell'art. 1 della legge n. 74/1974, alla lettera *b)*, si fa riferimento all'idoneità «di cui all'art. 2». Il riferimento, evidentemente, e all'art. 2 della legge 74 stessa, che prevede l'organizzazione di corsi per operatori nel campo della fecondazione artificiale ed il conseguimento, per chi abbia frequentato proficuamente detti corsi e superato una prova tecnico-pratica, della relativa idoneità. Si riproduce il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

«Art. 2. — Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualóra intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista, dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2292):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (MANNINO) il 28 maggio 1990.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, l'11 giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 20, 27 giugno 1990; 5 luglio 1990 e approvato il 12 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4980):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 2 agosto 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, XI e XII.

Esaminato dalla XIII commissione il 25, 30 ottobre 1990; 7 novembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 14 novembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2292/B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 26 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 19 dicembre 1990.

91G0052

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1991.

Delega al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane on. avv. Carmelo Conte ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Carmelo Conte è stato conferito l'incarico per i problemi delle aree urbane;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989;

Ritenuto opportuno delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 15 dicembre 1990, n. 396, al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane, on. avv. Carmelo Conte, salve quelle il cui esercizio sia subordinato all'adozione di provvedimenti su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane o a preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane, on. avv. Carmelo Conte, è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, ad eccezione di quelle che prevedono l'adozione di provvedimenti su proposta dello stesso Ministro o previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A0447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 luglio 1990, n. 442.

Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che prevede l'attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale del riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 344 e 345 del citato decreto della Presidenza della Repubblica n. 547/1955 che vietano l'esecuzione di lavori su elementi in tensione quando essa superi 1.000 Volt e la subordinano, per valori inferiori, a determinate modalità;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta l'efficacia di un nuovo sistema di sicurezza per l'esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici a tensione nominale maggiore di 30.000 Volts;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAGL 1/1.1.4/31890 s.f. 4 in data 24 maggio 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini della deroga di cui al comma 3 dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è riconosciuta l'efficacia del sistema di sicurezza per lavori sotto tensione, effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, descritto nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. E ammessa l'adozione del sistema di sicurezza di cui all'art. 1 in luogo del sistema di sicurezza previsto dagli articoli 344 e 345 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1991
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 97

ALLEGATO *A*

CAPITOLO I

GENERALITÀ

Sezione 1

OGGETTO E SCOPO DELLE NORME

1.1.01. *Oggetto.*

Le presenti norme riguardano i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione compresa tra 1.000 e 30.000 Volt.

Agli effetti delle presenti norme non costituiscono lavori sotto tensione le operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione nel rispetto delle relative norme di sicurezza quali, ad esempio, risultano:

a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione, di commutazione e di regolazione, nelle condizioni normali di impiego;

b) la manovra mediante fioretti degli apparecchi sopraelencati, di rivelatori di tensione, di dispositivi per la messa a terra, nelle condizioni normali di impiego;

c) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti automatici o telecomandati.

1.1.02. *Scopo.*

Le presenti norme hanno lo scopo di stabilire le condizioni di sicurezza che devono essere osservate per l'esecuzione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 Volt e le modalità di esecuzione di detti lavori.

Sezione 2

DEFINIZIONI

1.2.01. *Preposto ai lavori.*

È la persona che sovraintende ai lavori.

Egli, a tale titolo, è anche responsabile delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro.

1.2.02. *Autorizzazione di lavoro sotto tensione.*

È il documento con il quale di volta in volta la persona responsabile degli impianti interessati dai lavori autorizza il preposto ai lavori ad eseguire sotto tensione uno specifico lavoro in una determinata località.

1.2.03. *Condizioni atmosferiche sfavorevoli.*

Agli effetti delle presenti norme, si definiscono sfavorevoli le seguenti condizioni atmosferiche:

a) precipitazioni atmosferiche: pioviggine, pioggia, nevischio, neve, grandine;

b) scarsa visibilità: visibilità ridotta in modo tale per cui il preposto ai lavori non riesca a distinguere nettamente da terra gli operatori ed i conduttori sui quali essi devono intervenire;

c) temporale: manifestazioni temporalesche con scariche atmosferiche percepite anche in lontananza;

d) vento: caso in cui questo raggiunge, sul luogo di lavoro, una velocità superiore a 35 km/h.

1.2.04. *Distanza minima di avvicinamento.*

È la distanza minima che, senza l'adozione di particolari mezzi di protezione, deve rigorosamente essere rispettata:

a) nel caso in cui l'operatore lavori tenendosi a potenziale di terra: fra le parti in tensione e l'operatore stesso, compresi eventuali oggetti non isolanti da lui manovrati od indossati;

b) nel caso in cui l'operatore lavori tenendosi a potenziale di linea: fra le parti conduttrici collegate a terra e l'operatore stesso, compreso eventuali oggetti non isolanti da lui manovrati od indossati;

c) tra le parti in tensione e le parti conduttrici collegate a terra.

1.2.05. *Distanza minima tra le fasi.*

È la distanza minima che, senza particolari mezzi di protezione, deve essere rigorosamente rispettata:

a) fra i conduttori di fase anche durante i lavori di spostamento dei conduttori;

b) fra l'operatore a potenziale di fase, compresi eventuali oggetti non isolanti da lui maneggiati o indossati, e le altre fasi.

1.2.06. *Metodi di lavoro.*

Si distinguono tre metodi di lavoro:

a) lavoro a distanza: il preposto ai lavori impartisce a ciascun operatore le istruzioni necessarie ad assicurare l'attuazione di tutte le misure atte a garantire distanze sempre superiori a quella minima di avvicinamento, durante tutto l'arco dello svolgimento dei lavori. Ogni operatore esegue il lavoro per mezzo di attrezzi isolanti;

b) lavoro a potenziale: l'operatore, sotto la guida del preposto ai lavori, si porta al potenziale delle parti in tensione, prendendo tutte le misure occorrenti per assicurare che vengano sempre mantenute distanze superiori a quella minima di avvicinamento alle parti conduttrici collegate a terra, e nella precisa osservanza di distanze superiori a quella minima tra le fasi per quanto riguarda le altre parti in tensione;

c) lavoro a contatto: l'operatore, con l'adozione di particolari mezzi di protezione, interviene a distanza inferiore a quella minima di avvicinamento.

CAPITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I
GENERALITÀ

2.1.01. *Decisione e controllo.*

Le aziende, il cui personale esegue lavori sotto tensione, devono regolamentare:

a) i poteri particolari assegnati nell'ambito della propria organizzazione in merito ai lavori sotto tensione;

b) le modalità per il controllo dell'applicazione delle presenti norme.

2.1.02. *Formazione del personale.*

Le persone destinate ad effettuare lavori sotto tensione devono possedere i seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni;

b) attitudine fisica alla mansione, attestata tramite apposito referto rilasciato a seguito di visita medica specialistica, da effettuare presso un istituto di medicina del lavoro. Detta visita medica dovrà essere integrata da indagini mirate ad accertare, con particolare attenzione, il grado di funzionalità del sistema nervoso centrale e periferico, nonché lo stato psichico;

c) idoneità tecnico-attitudinale, conseguita tramite il superamento degli esami finali di uno specifico corso di formazione incentrato sui metodi e le tecniche di lavoro sotto tensione.

I programmi del corso di formazione devono comprendere reiterati cicli di esercitazioni pratiche da eseguire sotto tensione.

2.1.03. *Abilitazione del personale.*

Le aziende scelgono il personale al quale conferire l'abilitazione ad effettuare i lavori sotto tensione esclusivamente fra i lavoratori giudicati idonei in base al possesso di tutti i requisiti indicati nell'articolo 2.1.02.

I tipi di abilitazione sono i seguenti:

a) abilitazione MT 1: permette di eseguire lavori sotto tensione solo nel caso in cui questi si svolgano sotto la costante sorveglianza di un preposto ai lavori abilitato MT 2;

b) abilitazione MT 2: permette di eseguire gli stessi lavori consentiti dall'abilitazione MT 1. Il titolare dell'abilitazione MT 2 può essere designato come preposto ai lavori.

Il documento di abilitazione deve precisare il tipo di abilitazione. Tutte le abilitazioni hanno la validità di un anno; in seguito possono essere rinnovate, previa la visita medica di cui all'articolo 2.1.02; se l'evoluzione delle tecniche lo esige, dovrà essere effettuato un corso di addestramento supplementare con esami finali volti ad accertare l'idoneità tecnico-attitudinale degli operatori, secondo quanto previsto dal già richiamato articolo 2.1.02.

Le abilitazioni devono inoltre essere riesaminate sistematicamente nei seguenti casi:

inosservanza delle presenti norme;
prescrizioni mediche attitudinali non favorevoli;
cambio di mansioni;
trasferimento.

Tale riesame può condurre, in ogni momento, ad una modifica o al ritiro dell'abilitazione.

2.1.04. *Personale ausiliario.*

Per la parte dei lavori che non comportino l'abilitazione (esempio: trasporto e preparazione dell'attrezzatura, manovra delle corde di servizio, ecc.) gli operatori abilitati possono essere aiutati da persone non abilitate che sono qui definite personale ausiliario.

2.1.05. *Individuazione del personale.*

Sul cantiere il personale si distingue per il colore dei caschi:

preposto ai lavori: casco rosso o copricasco rosso;
operatore abilitato: casco giallo;
personale ausiliario: casco bianco.

Sezione 2

DISTANZE

2.2.01. *Distanza minima di avvicinamento.*

La distanza minima di avvicinamento d in metri, come definita in 1.2.04, è data dalla seguente formula:

$$d = 0,06 + 0,006\ U$$

dove U è la tensione nominale del sistema, in kV.

I risultati di detta formula devono essere arrotondati per eccesso al decimetro e in ogni caso la distanza non deve essere inferiore a 0,20 m.

Per i valori nominali normali di tensione, la distanza d è data dalla seguente tabella:

Tensioni nominali normali	Distanze minime
U	d
kV	m
fino a 20	0.20
fino a 30	0,30

Queste distanze minime di avvicinamento devono considerarsi un limite invalicabile e, pertanto, durante i lavori si devono mantenere distanze maggiorate, in modo tale da escludere che un gesto involontario dell'operatore possa avere come conseguenza una loro riduzione.

2.2.02. *Distanza minima tra le fasi.*

La distanza minima tra le fasi D, come definita in 1.2.05, è formulata come segue:

$$D = 1,73\ d$$

Sezione 3

PROCEDURE DI LAVORO

2.3.01. *Generalità.*

Le procedure di lavoro sono predisposte dalle aziende e devono specificare i criteri di scelta e di impiego degli attrezzi da adottare nel rispetto delle presenti norme e delle prescrizioni specifiche per le attrezzature. La realizzazione di un lavoro sotto tensione può richiedere la combinazione, effettuata dal preposto ai lavori, di più metodi di lavoro. Tali procedure devono essere preventivamente approvate dal comitato lavori sotto tensione di cui al capitolo V.

CAPITOLO III
ATTREZZATURA

Sezione 1

GENERALITÀ

3.1.01. *Conservazione e trasporto.*

L'attrezzatura deve essere conservata in un apposito locale; gli attrezzi isolanti devono essere appoggiati su rastrelliere opportunamente rivestite per evitare deterioramenti.

Il trasporto dell'attrezzatura deve avvenire in modo che non ne sia compromessa minimamente l'efficienza.

3.1.02. *Veicoli con braccio elevatore isolato.*

I veicoli con braccio elevatore isolato devono essere dotati di un quaderno di bordo contenente le prescrizioni di prova e fogli numerati e timbrati, sui quali vengono riportate tutte le prescritte operazioni di manutenzione, controllo e misura effettuate periodicamente.

Ogni operazione riportata sul quaderno di bordo deve essere datata e firmata dall'esecutore.

Le parti metalliche dei veicoli con braccio elevatore isolato devono essere collegate opportunamente a terra, durante l'esecuzione dei lavori.

3.1.03. *Attrezzatura in consegna collettiva.*

L'attrezzatura deve essere tenuta con cura per evitarne ogni deterioramento. Sul luogo di lavoro deve essere appoggiata su rastrelliere e su teli previsti per questo scopo; le aste isolanti devono essere asciugate e pulite con l'ausilio di opportuni preparati isolanti ed idrorepellenti prima dell'inizio e della ripresa dei lavori.

Il preposto ai lavori deve assicurarsi che queste prescrizioni vengano osservate.

3.1.04. *Mezzi di protezione individuali.*

Ogni operatore abilitato a lavaorare sotto tensione deve avere a disposizione, oltre i normali mezzi protettivi richiesti dallo specifico tipo di lavoro, anche i seguenti mezzi idonei allo scopo:

casco;
occhiali selettivi;
calzature;
guanti;
cintura di sicurezza;
tuta.

Il modello ed il materiale di detti mezzi devono essere precisati dalle procedure di lavoro di cui in 2.3.01.

L'operatore deve curare la buona conservazione dei mezzi di protezione individuali ricevuti in consegna.

Sezione 2

CONTROLLI E PROVE

3.2.01. *Prove di collaudo.*

L'attrezzatura per i lavori sotto tensione deve essere sottoposta a prove di collaudo atte ad accertarne l'idoneità dal punto di vista elettrico e meccanico.

3.2.02. *Prove periodiche.*

Le attrezzature isolanti devono essere sottoposte a prove periodiche da effettuare in laboratorio.

Qualora durante le prove si riscontri il deterioramento di un attrezzo, si deve provvedere o ad eliminare l'attrezzo o a ripristinare la sua efficienza prima della riutilizzazione. Un idoneo sistema deve permettere di determinare facilmente la data di effettuazione delle prove periodiche.

Il tipo di prove e la relativa periodicità sono riportate nella seguente tabella:

Attrezzatura o indumento	Tipo di prova	Periodicità
Guanti isolanti	Prova di isolamento dopo pulitura e prova pneumatica	3 mesi
Bracciali isolanti	Prova di isolamento	6 mesi
Calzature isolanti	Esame a vista e prova di isolamento	6 mesi
Schermi isolanti	Prova di isolamento	1 anno
Attrezzi isolanti	Prova di isolamento	1 anno
Veicoli con braccio elevatore isolato	Secondo le prescrizioni del quaderno di bordo	6 mesi

N.B. — Le attrezzature e gli indumenti devono essere accuratamente puliti prima delle prove. Le prove di isolamento devono essere eseguite secondo le prescrizioni specifiche.

3.2.03. *Verifiche sistematiche sul luogo di lavoro.*

Il preposto ai lavori, prima dell'inizio dei lavori o della loro ripresa, deve assicurarsi con un esame a vista del buono stato di conservazione e di pulizia dell'attrezzatura collettiva destinata alla esecuzione dei lavori stessi.

Il preposto ai lavori deve inoltre controllare che le persone ai suoi ordini verifichino lo stato di conservazione e di efficienza della loro dotazione individuale.

Qualora si riscontri che l'attrezzatura è deteriorata, se ne deve escludere l'impiego con l'apposizione di una indicazione evidente. In caso di ripristino, il materiale deve essere sottoposto nuovamente alle prove di collaudo, di cui in 3.2.01. Nel caso in cui il ripristino sia impossibile, l'attrezzatura deve essere resa immediatamente inservibile.

CAPITOLO IV
ESECUZIONE DEI LAVORI

Sezione 1

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1.01. *Condizioni atmosferiche.*

In relazione al verificarsi di condizioni atmosferiche sfavorevoli, l'esecuzione dei lavori è regolata dalle seguenti disposizioni:

a) lavori a distanza e lavori a potenziale: i lavori non possono essere iniziati in presenza delle condizioni atmosferiche definite in 1.2.03; possono però essere proseguiti al sopraggiungere di precipitazioni atmosferiche come definite al punto *a)* di 1.2.03;

b) lavori a contatto: i lavori non possono essere iniziati né proseguiti in presenza delle condizioni atmosferiche definite in 1.2.03;

c) lavori su impianti all'interno con conduttori nudi: i lavori non possono essere né iniziati né proseguiti nel caso di cui alla lettera *c)* di 1.2.03.

Allorché le condizioni atmosferiche comportano l'interruzione del lavoro, il personale deve abbandonare il posto di lavoro lasciando i dispositivi isolanti in opera, assicurando la stabilità meccanica dell'impianto e assicurando, se necessario, un presidio sul luogo di lavoro. Quando le condizioni atmosferiche ritornano buone e prima della ripresa del lavoro, il preposto ai lavori deve verificare lo stato dell'attrezzatura e comunicare alla persona responsabile degli impianti interessati dai lavori la ripresa del lavoro e/o gli inconvenienti eventualmente constatati.

4.1.02. *Lavori a distanza.*

L'operatore, posto a potenziale di terra, deve adoperare idonei attrezzi montati su aste adeguatamente isolate ed effettuare il lavoro rispettando la distanza minima di avvicinamento secondo i criteri indicati in 2.2.01.

4.1.03. *Lavori a potenziale.*

L'operatore, posto su un supporto isolante, viene portato in vicinanza del conduttore su cui deve operare, mantenendo distanze superiori alle minime di avvicinamento rispetto alle parti a potenziale di terra, secondo i criteri indicati in 1.2.06, 2.2.01 e 2.2.02.

Prima di toccare un conduttore sotto tensione, l'operatore deve garantire la sua equipotenzialità col conduttore stesso e con le eventuali parti metalliche dell'estremità del supporto isolante sul quale è posto (ad esempio: collegando il conduttore in tensione al rivestimento metallico sistemato all'interno del supporto).

Gli operatori che lavorano a potenziale non devono indossare guanti isolanti e devono calzare adeguate scarpe a suola conduttrice.

4.1.04. *Lavori a contatto.*

L'operatore, per potersi avvicinare alle parti in tensione a distanza minore di quella minima di avvicinamento di cui in 2.2.01, deve impiegare adeguati mezzi personali di protezione ed inoltre deve isolarsi nei confronti delle parti dell'impianto che hanno, o possono comunque assumere, un potenziale diverso dal suo (in particolare le parti conduttrici in tensione e quelle collegate a terra). A tale scopo deve usare idonei schermi isolanti coi quali, conseguentemente, egli può, senza pericolo, venire a contatto.

Sezione 2

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

4.2.01. *Richiesta di lavoro sotto tensione.*

L'esigenza di effettuare un lavoro sotto tensione è individuata dalla persona responsabile degli impianti interessati dai lavori, il quale ne richiede l'esecuzione al preposto ai lavori.

Il preposto ai lavori verifica sul posto se il lavoro può essere realizzato sotto tensione e, in caso positivo, sceglie le procedure e le attrezzature più adatte al lavoro da effettuare. In caso contrario, il preposto ai lavori comunica alla persona responsabile degli impianti interessati dai lavori la impossibilità di effettuare il lavoro sotto tensione.

4.2.02. *Misure preliminari.*

La persona responsabile degli impianti interessati dai lavori dà le disposizioni particolari per mettere l'impianto interessato in regime speciale di esercizio.

Tale regime comporta i seguenti provvedimenti:

a) soppressione delle richiusure automatiche con eventuale modifica della regolazione delle protezioni;

b) divieto di rimettere in tensione l'impianto dopo l'eventuale apertura degli interruttori, senza accordo preliminare col preposto ai lavori.

Queste disposizioni devono essere visualizzate sui quadri di comando e di protezione con cartelli previsti a tale scopo.

Nel corso del lavoro deve essere assicurato un collegamento rapido e sicuro (esempio: telefoni, radio) tra il preposto ai lavori e la persona autorizzata a mettere fuori tensione, in caso di necessità, l'elemento di impianto sul quale si effettuano i lavori e tutti gli altri impianti interessati.

Nei casi in cui non sia possibile assicurare tale collegamento, il lavoro può ugualmente essere eseguito, a condizione che sul luogo di lavoro venga messo in opera un dispositivo che permetta di provocare, in caso di bisogno, la messa fuori tensione dell'impianto.

Quando queste misure sono state prese, la persona responsabile degli impianti interessati dai lavori rilascia al preposto ai lavori l'autorizzazione di lavoro sotto tensione. Questo documento precisa l'impianto o la parte dell'impianto interessato dai lavori e può essere consegnato direttamente o trasmesso con fonogramma.

4.2.03. *Istruzioni agli operatori.*

Prima dell'inizio o della ripresa del lavoro, il preposto ai lavori precisa agli operatori le condizioni di applicazione delle procedure che saranno adottate. Egli deve assicurarsi, in questa occasione, che ciascuno di essi sia perfettamente edotto sia del suo compito, sia di come questo si integra nell'operazione d'insieme.

4.2.04. *Inizio ed esecuzione dei lavori.*

Il preposto ai lavori, con i mezzi a disposizione, segnala l'inizio del lavoro alla persona responsabile degli impianti interessati dai lavori.

Il preposto ai lavori sovraintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile anche di tutte le misure riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro.

Il preposto ai lavori deve allontanare il personale che presenta manifesti segni di alterazione psico-fisica e deve vietare la consumazione di bevande alcooliche durante i lavori.

Nel caso in cui una interruzione del lavoro possa compromettere, per la sua probabile durata, la conclusione dei lavori entro il termine previsto, il preposto ai lavori ne deve dare comunicazione alla persona responsabile degli impianti interessati dai lavori.

4.2.05. *Fine dei lavori.*

Alla fine dei lavori, il preposto ai lavori riunisce gli operatori e controlla la buona esecuzione dei lavori effettuati; successivamente egli trasmette, a mezzo modulo o fonogramma, alla persona responsabile degli impianti interessati dai lavori l'avviso di fine lavoro.

CAPITOLO V
COMITATO PER I LAVORI SOTTO TENSIONE

Sezione 1
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER I LAVORI SOTTO TENSIONE

5.1.01. *Istituzione del comitato.*

Le aziende che intendono eseguire lavori sotto tensione devono preventivamente istituire, nel rispettivo ambito, un comitato per i lavori sotto tensione, avente la composizione ed i compiti specificati negli articoli seguenti.

5.1.02. *Composizione del comitato.*

Il comitato per i lavori sotto tensione di cui in 5.1.01 deve risultare composto:

a) da sette membri esperti nel settore dei lavori sotto tensione, nominati dall'azienda, ad uno dei quali, di livello non inferiore a quello di dirigente, viene attribuita la qualifica di presidente e ad un altro la qualifica di segretario dello stesso;

b) da due ispettori del lavoro muniti di laurea in ingegneria, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari aventi la qualifica di dirigente che risultino membri della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

c) da due ingegneri dell'ISPESL, nominati dallo stesso Istituto.

Sezione 2
ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PER I LAVORI SOTTO TENSIONE

5.2.01. *Compiti del comitato.*

Il comitato per i lavori sotto tensione deve:

a) formulare sui programmi dei corsi di addestramento professionale, istituiti ai sensi dell'art. 2.1.02, il giudizio di rispondenza ai criteri di sicurezza stabiliti nel presente decreto;

b) formulare i criteri secondo cui sottoporre il personale destinato ad eseguire i lavori sotto tensione agli esami finali dei corsi di addestramento professionale di cui al precedente punto *a)*. La commissione d'esame sarà composta da cinque membri, quattro dei quali nominati dall'azienda ed uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In caso di commissioni territoriali il membro del Ministero del lavoro potrà essere designato dall'ispettorato regionale del lavoro entro la cui giurisdizione ricade la località sede degli esami;

c) esaminare le procedure di lavoro di cui all'articolo 2.3.01 per la loro preventiva approvazione.

5.2.02. *Deliberazioni del comitato.*

Il comitato per i lavori sotto tensione non può deliberare ove si registri l'assenza di almeno un terzo dei propri membri.

Le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza assoluta; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 395, ultimo comma del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

— Gli articoli 344 e 345 del predetto D.P.R. n. 547/1955 così dispongono:

«Art. 344. — È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volts verso terra, se alternata, o a 50 Volts verso terra, se continua. Può derogarsi da suddetto divieto per tensioni non superiori a 1.000 Volts, purché:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori.

Art. 345. — È vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente senza avere prima:

a) tolta la tensione;

b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;

c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";

d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0048

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 dicembre 1990, n. 443.

Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che stabilisce, in attuazione della direttiva CEE n. 80/778 ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano e le concentrazioni minime richieste per le acque destinate al consumo umano sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione;

Rilevato che l'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 stabilisce le competenze statali nel settore;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rilevato che da qualche tempo vengono propagandati e venduti, quali dispositivi tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi il cui effetto può esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici (quali addolcitori a scambio ionico, filtri meccanici, dosatori di reagenti chimici, osmotizzatori, filtri a carbone attivo, nonché apparecchiature che si basano su principi fisici), che comunque vengono utilizzati su acque già distribuite con caratteristiche di potabilità;

Rilevato altresì che tali apparecchi, quando installati impropriamente e non correttamente gestiti potrebbero dar luogo ad inconvenienti di ordine igienico-sanitario;

Ritenuto necessario, sentito il Consiglio superiore di Sanità, di:

a) impartire disposizioni tecniche per il corretto impiego di tali apparecchiature;

b) definire le condizioni generali e speciali che devono essere rispettate da dette apparecchiature affinché l'acqua potabile così trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli previsti dalla normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di inquinamento o di peggioramento della qualità originaria;

Ribadito che l'acqua potabile deve comunque rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa, per cui qualunque intervento tendente a modificarne le caratteristiche deve essere attentamente valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio utilizzato ed all'impiego specifico dell'acqua stessa;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n. 400.4/1810/3788 del 21 dicembre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.

Art. 2.

Terminologia

1. Per acqua potabile si intende l'acqua distribuita da acquedotti pubblici, consortili e privati, riconosciuta idonea al consumo umano dalle competenti autorità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Gli addolcitori a scambio ionico sono quelle apparecchiature atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare la formazione di depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione nell'impiego di detersivi.

3. I dosatori di reagenti chimici sono quelle apparecchiature utilizzate per l'aggiunta di prodotti consentiti dalla legislazione, alle acque potabili in quantità proporzionali alla portata dell'acqua, allo scopo di proteggere gli impianti evitando incrostazioni, corrosioni e depositi ovvero per trattamenti di disinfezioni.

4. I sistemi ad osmosi inversa sono quelle apparecchiature che operano sulla base del principio dell'osmosi inversa, ovvero del processo chimico-fisico di permeazione attraverso una membrana semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua.

5. I filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte a trattenere mediante barriere di tipo fisico le particelle sospese nell'acqua.

6. I sistemi fisici consistono in apparecchiature che vengono proposte per impedire e/o ridurre la formazione di incrostazioni mediante l'applicazione all'acqua di campi magnetici statici o di campi elettromagnetici.

7. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature contenenti carboni di tipo vegetale o minerale, dotati di effetto adsorbente, generalmente proposti come rimedio per eliminare sgradevoli sapori connessi con il trattamento dell'acqua con cloro o suoi derivati o come rimedio per eliminare alcuni microinquinanti chimici.

8. I filtri a struttura composita consistono in apparecchiature che, all'azione filtrante meccanica e/o dei carboni attivi e/o di altre sostanze, associno un'azione antibatterica comunque ottenuta.

Art. 3.

Condizioni di carattere generale

1. Alle apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua non si applicano le presenti disposizioni qualora le stesse siano destinate ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed elettrodomestici,ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile. In questo caso deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile.

2. Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque potrà essere propagandata o venduta sotto la voce generica di «depuratore d'acqua», ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del produttore, la conformità alle presenti istruzioni mediante la frase «apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque potabili».

3. Trovano applicazione le disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46: «Norme per la sicurezza degli impianti».

4. Al fine della tutela della salute degli utenti sono ammesse solo quelle apparecchiature che rispettino le condizioni di carattere generale elencate nel seguito e quelle di carattere speciale di cui al successivo art. 4:

a) ammissibilità dei soli trattamenti che consentano di rispettare i limiti previsti per i parametri riportati nell'allegato *I* del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988; ed, in particolare per quanto riguarda l'addolcimento, di quanto indicato nella tabella *F*;

b) ubicazione delle apparecchiature in locali igienicamente idonei;

c) rispondenza alla normativa vigente dei materiali utilizzati per la costruzione delle parti di apparecchiatura destinate al contatto con l'acqua;

d) presenza di contatore a monte delle apparecchiature nonché di punti di prelievo per analisi prima e dopo le apparecchiature di trattamento;

e) presenza di sistema di by-pass automatico o di un sistema di by-pass manuale;

f) presenza di un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua;

g) presenza di un documento tecnico dal quale risultino chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento attinente la funzionalità dell'apparecchiatura stessa;

h) disponibilità di un manuale di manutenzione con chiare istruzioni per l'uso; in particolare devono essere indicati per le componenti soggette a saturazione e/o esaurimento, le modalità ed i parametri per la loro sostituzione; su tale manuale dovrà essere dichiarata la conformità dell'apparecchiatura alle presenti istruzioni;

i) installazione dell'apparecchiatura da parte di personale qualificato secondo le regole dell'arte e collaudo da parte dell'installatore con certificazione di corretto montaggio, secondo le istruzioni del costruttore;

l) notifica dell'installazione dell'impianto all'unità sanitaria locale di competenza.

Art. 4.
Condizioni di carattere speciale

1. *Addolcitori a scambio ionico.*

Per detti addolcitori debbono venire osservate le ulteriori seguenti condizioni:

a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per la rigenerazione automatica, che deve venire effettuata almeno ogni quattro giorni;

b) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in difetto, le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di post-disinfezione continua;

c) qualora per i sistemi di autodisinfezione o d post-disinfezione siano previste modalità diverse dall'impiego del cloro o di suoi composti (nonché dell'impiego di lampade a raggi U.V., limitatamente alla post-disinfezione), dette modalità dovranno essere approvate dal Ministero della sanità sulla base della rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato *I;*

d) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di miscelazione dell'acqua originaria con quella trattata al fine di mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, ed il contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente il limite di 150 mg/l come Na;

e) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo alimentare.

2. *Dosatori di reagenti chimici.*

Per i dosatori di reagenti chimici devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni:

a) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio;

b) i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili;

c) le confezioni di prodotti impiegati devono riportare in etichetta la composizione quali-quantitativa, nonché il campo di impiego del prodotto;

d) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei vari cationi ed anioni aggiunti non devono superare i valori-limite previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.

3. *Apparecchi ad osmosi inversa.*

Per gli apparecchi ad osmosi inversa devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni:

a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato;

b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua anche sullo scarico;

c) le membrane e gli altri componenti dell'impianto a contatto con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e le bevande;

d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione continua, preferibilmente a base di cloro o di suoi composti o mediante l'impiego di lampade a raggi U.V.;

e) qualora per la disinfezione continua siano previste modalità diverse da quelle testé riportate, dette modalità dovranno essere approvate dal Ministero della sanità sulla base delle rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato *I;*

f) nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo di osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri;

g) le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione nel campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili.

4. *Filtri meccanici.*

Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non inferiori ai 50 micron.

I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili, automaticamente o manualmente.

5. *Sistemi fisici.*

Nell'attuale situazione di mancanza di una normativa nazionale organica volta a limitare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che all'esterno, a 5 cm di distanza da detti dispositivi, non siano mai superati i seguenti valori:

Grandezze fisiche	Valori limite (di picco)
a) campi magnetici statici ed a frequenze fino a 50 Hz	B = 1 mT (pari a 10 G, 800 A/m)
b) campi elettrici statici ed a frequenze sino a 50 Hz	E = 5kV/m
c) campi elettromagnetici a frequenze superiori a 50 Hz	E = 300 V/m; B = 2 μT (pari a 20 mG, 1.6 A/m)

La rispondenza di cui al precedente comma dovrà essere certificata da istituti pubblici o privati di comprovata competenza, italiani o di Paesi della Comunità economica europea.

Per i sistemi fisici non è richiesta la presenza di un contatore a monte.

L'ammissibilità al punto di vista sanitario non sottointende un riconoscimento di efficacia delle apparecchiature in oggetto, sui cui principi di funzionamento e sulla cui utilità pratica antincrostante e disincrostante le ricerche in corso non sono ancora giunte a risultati conclusivi.

6. *Filtri a struttura composita.*

Potranno essere approvati dal Ministero della sanità qualora risulti, mediante adeguata documentazione la rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato *I.*

Art. 5.
Altre disposizioni

1. *Filtri a carbone attivo.*

In considerazione dei documentati rischi di proliferazione batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i semplici filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili, a meno che non siano integrati con altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui all'art. 4, comma 6.

2. *Altre autorità sanitarie competenti al rilascio di idoneità.*

Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo precedente, sono ammesse le apparecchiature riconosciute idonee dalle competenti autorità sanitarie degli altri Paesi della Comunità economica europea, indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.

3. *Altre tipologie di apparecchiature.*

Altre tipologie di apparecchiature non previste nelle presenti disposizioni ed utilizzabili per il trattamento domestico delle acque potabili potranno essere approvate dal Ministero della sanità qualora risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato *I*.

4. *Doppia rete idrica.*

Negli stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti a globale ristrutturazione è da perseguire la soluzione della doppia rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l'altra ad uso potabile, alimentata con acqua potabile non trattata.

Art. 6.

Controlli

1. L'autorità sanitaria centrale e periferica può, in qualsiasi momento, controllare la rispondenza delle apparecchiature alle presenti disposizioni, adottando o promuovendo l'adozione delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Art. 7.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. All'adeguamento delle apparecchiature esistenti alle presenti disposizioni dovrà provvedersi entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 167

ALLEGATO *I*

PROTOCOLLO SPERIMENTALE INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DI ACQUE POTABILI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ (*).

1. Denominazione dell'apparecchiatura.
2. Nome e ragione sociale del produttore.
3. Principi generali di funzionamento dell'apparecchiatura.
4. Caratteristiche di materiali utilizzati, azione specifica svolta e tipo di effetto che si intende perseguire.
5. Documentazione tecnica e sperimentazioni: (da allegare).

(*) Da utilizzare per quanto disposto all'art. 4, comma 1, punto *b)*; art. 4, comma 3, punto *c)*; art. 4, comma 6; art. 5, comma 3.

5.1. Documentazione tecnica comprendente la descrizione del modello-tipo, le modalità di manutenzione, le verifiche periodiche e le sostituzioni, le limitazioni di impiego previste.

5.2. Protocollo sperimentale utilizzato, simulante le condizioni di impiego reali, inclusi i periodi di sosta.

5.3. Dati sperimentali ottenuti sull'acqua potabile prima e dopo il trattamento comprendenti dati analitici chimico-fisici, chimici, microbiologici; valutazione dei risultati.

6. Certificazioni:

6.1. Rispondenza a norme italiane, comunitarie, internazionali o di altro Stato membro della CEE, che documentino l'idoneità dell'apparecchiatura a perseguire i fini di trattamento indicati.

6.2. Rispondenza a norme di sicurezza di carattere generale connessi al funzionamento e gestione dell'apparecchiatura.

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 236 1988 è il seguente:

«Art. 8 (*Competenze statali*). — 1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:

a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;

b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III;

c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonché dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti;

d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;

e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto;

f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;

g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua;

h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le competenze statali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono esercitate dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera *f)* è esercitata dal Ministro della sanità; le competenze di cui alle lettere *e)* e *g)*, sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a

quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota agli articoli 2, 3 e 6:

— Per il D.P.R. n. 236/1988 si veda nelle premesse al decreto qui pubblicato.

91G0049

DECRETO 21 dicembre 1990.

Autorizzazione all'Istituto fisioterapico ortopedico di Napoli all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'Istituto fisioterapico ortopedico (I.F.O.) di Napoli, in data 25 luglio 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - mod. MT/S II Superconduttore da 0,35 Tesla di fabbricazione Diasonic U.S., ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 30 marzo 1990 e 16 ottobre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 1° settembre 1989 e 30 luglio 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto Istituto all'installazione della citata apparecchiatura in data 7 maggio 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 10 dicembre 1990;

Decreta:

L'Istituto fisioterapico ortopedico (I.F.O.) di Napoli è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto Istituto e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

91A0387

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1996 e di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990), con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1996 e 1° gennaio 1991/1998;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1991), con il quale è stata disposta l'emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1996 e di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1996 per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di

emissione stabilito in L. 95,35%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990.

È disposta, altresì, l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,50% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 1990.

L'assegnazione dei buoni delle predette tranches avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni quinquennali e settennali.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata di ciascun prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 14, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il capitale da rimborsare e il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334; tale differenza è pari, rispettivamente, a L. 4,65% per i B.T.P. - 1° gennaio 1991/1966 e a L. 6,50 per i B.T.P. 1° gennaio 1991/1998.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 1, una provvigione pari rispettivamente all'1% per i B.T.P. quinquennali e all'1,25% per i B.T.P. settennali, contro rilascio di apposite ricevute all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interessi del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, rispettivamente, per trentatre giorni per i B.T.P. quinquennali e per trentaquattro giorni per i B.T.P. settennali.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte, distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Per ciascuno dei due prestiti le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 31 gennaio 1991 per i B.T.P. quinquennali ed entro le ore 13 del 1° febbraio 1991 per i B.T.P. settennali.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1991 per i B.T.P. quinquennali ed entro le ore 13 del 1° febbraio 1991 per i B.T.P. settennali non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale, per ciascuno dei due prestiti, redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti, il regolamento delle sottoscrizioni, al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 febbraio 1991 per i B.T.P. quinquennali e il 5 febbraio 1991 per i B.T.P. settennali; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentatre giorni per i B.T.P. quinquennali e per trentaquattro giorni per i

B.T.P. settennali, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

La Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il 4 febbraio 1991 per i B.T.P. quinquennali e il 5 febbraio 1991 per i B.T.P. settennali, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso di emissione e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12.50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per 33 giorni per i B.T.P. quinquennali e per 34 giorni per i B.T.P. settennali.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1996 ovvero in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998; in mancanza di espressa richiesta, la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998. Dette operazioni avranno inizio il 4 febbraio 1991 per i B.T.P. quinquennali e il 5 febbraio 1991 per i B.T.P. settennali e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1991
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 166

91A0402

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 maggio 1990.

Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Ritenuto che, in forza dell'art. 1 della citata legge n. 64/1974, devono essere emanate norme tecniche per la disciplina delle costruzioni, norme che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono essere modificate o aggiornate ogni qual volta occorre;

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 10 novembre 1980 relativo a «Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali»;

Ritenuto che le suddette norme tecniche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1980 devono essere modificate ed aggiornate;

Visto il nuovo testo delle norme tecniche in oggetto predisposto dal Servizio tecnico centrale, testo sul quale, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, ha espresso parere favorevole l'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 268 del 28 luglio 1989;

Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, in attuazione alla direttiva CEE n. 83/189;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme tecniche riguardanti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, predisposte dal Servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1980 per le opere in corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare contratto, per le opere per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, per le opere comprendenti strutture disciplinate dalla legge n. 1086/71 per le quali è stata già presentata la denuncia ai sensi dell'art. 4 della legge stessa.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro dell'interno
GAVA

CRITERI GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DEI PONTI STRADALI.

1. INTRODUZIONE.

1.1 *Oggetto.*

Le presenti norme sono relative a quelle strutture che hanno la funzione di sostenere una piattaforma stradale quando questa, in conseguenza delle sue primarie esigenze plano-altimetriche, non può trovare diretto e continuo appoggio sul terreno, in relazione alla morfologia ed alla natura del terreno o per ostacoli da superare o per altri motivi.

Con il termine generico di «ponti» si intendono anche tutte quelle opere che, in relazione alle loro diverse destinazioni, vengono normalmente indicate con nomi particolari, quali: viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, etc.

Le presenti norme, per quanto applicabili, riguardano anche i ponti mobili; ne restano esclusi i ponti ferroviari.

1.2 *Coordinamento con altre norme.*

Le presenti norme sono emanate in applicazione dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; esse sono pertanto in coordinamento con le altre norme di applicazione della stessa legge.

Le presenti norme sono inoltre coordinate con le norme tecniche emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086, relativa alle opere in cemento armato normale e precompresso ed alle strutture metalliche.

2. PRESCRIZIONI GENERALI.

2.0 *Premessa.*

La validità delle ipotesi di progetto dovrà essere controllata durante la costruzione considerando, oltre ai dati raccolti in fase di progetto, anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni nel corso dei lavori per adeguare, eventualmente, l'opera alle situazioni riscontrate.

2.1 *Geometria della sede stradale.*

S'intende per larghezza della sede stradale sul ponte la distanza misurata ortogonalmente all'asse stradale tra i punti più interni dei parapetti.

La sede stradale sul ponte è composta, di regola, da una o più carreggiate eventualmente divise da uno spartitraffico, da banchine o da marciapiedi secondo l'importanza, la funzione e le caratteristiche della strada.

2.2 *Altezza libera.*

Nel caso di ponte su strada ordinaria l'altezza libera non deve essere minore di 5 metri, in alcun punto, tenuto conto delle pendenze della strada sottostante.

Nei casi di strada a traffico selezionato è ammesso, per motivi validi e comprovati, derogare da quanto sopra purché l'altezza minima non sia minore di 4 metri.

Eccezionalmente, ove l'esistenza di vincoli non eliminabili imponesse di scendere al di sotto della misura sudetta, si potrà realizzare un'altezza minima, in ogni caso non inferiore a m 3.20 a condizione che in proposito esprimano il proprio parere favorevole i comandi militare e dei vigili del fuoco competenti per territorio.

In ogni caso in cui si deroghi alla prescritta altezza minima di 5 metri, si debbono adottare opportuni dispositivi segnaletici di sicurezza (ad es. controsagome) disposti a conveniente distanza dall'opera.

Nel caso di sottopassaggi pedonali l'altezza libera non deve essere inferiore a m 2.50.

2.3 *Problemi geotecnici.*

Gli studi di fattibilità, le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche dei ponti stradali e delle strade ad essi collegate devono essere sempre basate su un'adeguata caratterizzazione geotecnica del sottosuolo.

I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici, devono essere esposti in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali. Ove necessario, in relazione alla complessità delle situazione ambientale ed alla estensione delle opere, il progetto conterrà anche una relazione geologica.

Lo studio geotecnico deve essere esteso alla parte di sottosuolo influenzata (volume significativo) direttamente o indirettamente, dalla costruzione dei manufatti e che influenza il comportamento dei manufatti stessi.

L'ampiezza dell'indagine deve perciò essere proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali, alla importanza dell'opera, alla complessità del sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona in esame.

2.4 *Problemi idraulici.*

Quando il ponte interessa un corso d'acqua naturale od artificiale, il progetto dovrà essere corredato da una relazione riguardante i problemi idrologici, idrografici ed idraulici relativi alle scelte progettuali, alla costruzione ed all'esercizio del ponte.

L'ampiezza e l'approfondimento della relazione e delle indagini che ne costituiscono la base saranno commisurati all'importanza del problema ed al grado di elaborazione del progetto.

Una cura particolare è da dedicare, in ogni caso, al problema delle escavazioni dell'alveo ed alla protezione delle fondazioni delle pile e delle spalle.

La trattazione dei citati problemi dovrà avvenire nel rispetto del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e successivi aggiornamenti.

3. AZIONI.

3.1 *Definizioni delle azioni.*

Le azioni che devono essere considerate nella progettazione dei ponti stradali sono:

g_1 = peso proprio delle strutture;

g_2 = carichi permanenti portati;

g_3 = altre azioni permanenti;

ε_1 = distorsioni e presollecitazioni di progetto;

ε_2 = ritiro del calcestruzzo;

ε_3 = variazioni termiche;

ε_4 = scorrimenti viscosi;

ε_5 = cedimenti vincolari;

q_1 = carichi mobili;

q_2 = effetto dinamico dei carichi mobili;

q_3 = azioni longitudinali di frenamento;

q_4 = azione centrifuga;

q_5 = azione del vento;

q_6 = azioni sismiche;

q_7 = resistenze parassite dei vincoli;

q_8 = azioni sui parapetti; urto di un veicolo in svio contro un elemento strutturale;

q_9 = altre variabili;

La viscosità deve essere considerata associata a quelle azioni per le quali dà effetto.

3.2 *Carichi permanenti.*

3.2.1 Peso proprio delle strutture: g_1.

3.2.2 Carichi permanenti portati: g_2 (pavimentazione stradale, marciapiedi, sicurvia, parapetti, attrezzature stradali, rinfianchi e simili).

3.2.3 Altre azioni permanenti: g_3 (spinte delle terre, spinte idrauliche, ecc.).

3.3 *Distorsioni.*

3.3.1 Distorsioni e presollecitazioni di progetto: ε_1.

Ai fini delle verifiche si devono considerare gli effetti delle distorsioni e delle presollecitazioni eventualmente previste in progetto.

3.3.2 Ritiro (ε_2), variazioni termiche (ε_3), e viscosità (ε_4).

Il calcolo degli effetti del ritiro del calcestruzzo, delle variazioni termiche e della viscosità deve essere effettuato secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche emanate ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e delle «Norme sulla sicurezza e sui carichi» emanate ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3.3.3 Cedimenti vincolari: ε_5.

Dovranno considerarsi gli effetti di cedimenti vincolari quando questi siano significativi per le strutture sulla base delle indagini geotecniche di cui al punto 2.3.

3.4 *Carichi mobili.*

3.4.1 Devono essere presi in considerazione i seguenti carichi mobili:

$q_{1,a}$) mezzo convenzionale da 60 t a tre assi aventi le caratteristiche indicate nello schema allegato a pag. 25;

$q_{1,b}$) carico ripartito pari a 3 t/m disposto, ai fini del calcolo delle strutture principali, lungo l'asse di una corsia d'ingombro;

$q_{1,c}$) carico isolato da 10 t con impronta quadrata di lato 0,3 m;

$q_{1,d}$) carico isolato da 1 t con impronta quadrata di lato 0,7 m;

$q_{1,e}$) carico della folla uniformemente ripartito in superficie pari a 0,4 t/m^2.

Per singole opere di luce maggiore a 300 m è possibile derogare dal valore $q_{1,b}$ su riportato previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore del Ministero stesso.

3.4.2 Sulla base dei carichi mobili ammessi al transito i ponti stradali si suddividono nelle tre seguenti categorie:

1ª categoria: ponti per il transito dei carichi mobili sopra indicati con il loro intero valore;

2ª categoria: come sopra ma con valori ridotti dei carichi $q_{1,a}$) e $q_{1,b}$) come specificato al punto 3.4.4.3);

3ª categoria: ponti per il transito dei soli carichi $q_{1,d}$) e $q_{1,e}$). (Passerelle pedonali).

3.4.2.1 Sul manufatto dovrà essere applicato un contrassegno permanente, chiaramente visibile, indicante la categoria e l'anno di costruzione. L'accesso ai ponti di 3ª categoria deve essere materialmente impedito per ogni veicolo.

3.4.3 Il transito di carichi eccezionali, il cui peso, sia totale che per asse, ecceda quelli previsti per la relativa categoria di progettazione, dovrà essere autorizzato dall'Ente proprietario della strada, secondo le vigenti Norme sulla disciplina della circolazione stradale.

3.4.4 Disposizione dei carichi mobili al fine della determinazione delle condizioni di carico più gravose.

3.4.4.1 Il numero delle colonne di carichi mobili da considerare nel calcolo dei ponti di 1ª e 2ª categoria è quello massimo compatibile con la larghezza della carreggiata, comprese le eventuali banchine di rispetto e per sosta di emergenza nonché gli eventuali marciapiedi non protetti e di altezza inferiore a cm 20, tenuto conto che la larghezza di ingombro convenzionale è stabilita per ciascuna colonna in m 3,50.

In ogni caso il numero delle colonne non deve essere inferiore a 2, a meno che la larghezza della sede stradale sia inferiore a m 5,50.

3.4.4.2 La disposizione dei carichi ed il numero delle colonne sulla carreggiata saranno volta per volta quelli che determinano le condizioni più sfavorevoli di sollecitazione per la struttura, membratura o sezione considerata.

3.4.4.3 Per i ponti di 1ª categoria si devono considerare, compatibilmente con le larghezze definite al punto 3.4.4.1:

- una colonna di carico costituita da un solo mezzo $q_{1,a}$ e, al di fuori dell'ingombro di questo, da uno o più tratti di carico $q_{1,b}$, disposti, ai fini del calcolo delle strutture principali, lungo l'asse della corsia nel modo più sfavorevole;

- una seconda colonna di carico analoga alla precedente, ma con carichi pari rispettivamente al 50% di $q_{1,a}$ ed al 50% di $q_{1,b}$;

- altre colonne di carico analoghe alle precedenti, ma con carichi pari rispettivamente al 35% di $q_{1,a}$ ed al 35% di $q_{1,b}$;

- il carico $q_{1,e}$ sui marciapiedi, salvo quanto specificato al punto 3.4.4.1 nel caso di carreggiate con più di 4 colonne.

Per i ponti di 2ª categoria si devono considerare, compatibilmente con le larghezze definite al punto 3.4.4.1:

- una colonna di carico analoga a quella prevista per i ponti di 1ª categoria, ma con carichi pari rispettivamente al 75% di $q_{1,a}$ ed al 50% di $q_{1,b}$;

- una seconda colonna di carico analoga alla precedente, ma con carichi pari rispettivamente al 50% di $q_{1,a}$ ed al 50% di $q_{1,b}$;

- altre colonne di carico analoghe alle precedenti, ma con carichi pari rispettivamente al 35% di $q_{1,a}$ ed al 35% di $q_{1,b}$;

- il carico $q_{1,e}$ sui marciapiedi.

Per ponti di 3ª categoria si considera il carico q_{1c} nelle disposizioni più gravose per le singole verifiche.

Qualora la struttura in esame supporti più carreggiate, per ciascuna di esse si considerano i carichi sopra indicati.

Qualora la larghezza della suddetta carreggiata contenga più di 4 colonne di 3,50 m devono prevedersi, in luogo di una sola colonna formata da $q_{1A} + q_{1B}$, due colonne così formate tra loro non contingue.

3.4.4.4 Ai fini del calcolo delle strutture secondarie dell'impalcato (solette, traversi, ecc.) si devono prendere in considerazione, nelle posizioni di volta in volta più gravose per l'elemento considerato, i carichi definiti in 3.4.4.3 ed inoltre, in alternativa:

- per i ponti di 1ª categoria e 2ª categoria: una sola fila di tre ruote del carico $q_{1,a}$, nella posizione più sfavorevole, indipendentemente dall'ingombro trasversale del mezzo;

- per i marciapiedi non protetti da sicurvia: carico $q_{1,c}$;

- per i ponti di 3ª categoria e marciapiedi protetti da sicurvia: carico $q_{1,d}$.

3.4.4.5 Nella determinazione delle combinazioni di carico di cui al punto 3.13 si indica come carico q_1 la disposizione dei carichi mobili $q_{1,a}$, $q_{1,b}$, $q_{1,c}$, $q_{1,d}$, $q_{1,e}$ che, caso per caso, risulta più gravosa ai fini delle verifiche.

SCHEMA

3.5 *Incremento dinamico di carichi mobili dovuto ad azioni dinamiche* q_2.

L'entità dei carichi mobili deve essere maggiorata per tener conto degli effetti dinamici. In mancanza di analisi specifiche che prendano in conto le caratteristiche dinamiche della struttura nonché la velocità di progetto della strada, le caratteristiche delle sospensioni dei carichi e la rugosità del manto stradale, l'incremento q_2 è fornito da $q_2 = (\varnothing - 1)\,q_1$, ove $\varnothing$ coefficiente dinamico, ha la seguente espressione:

$$\varnothing = 1{,}4 - (L - 10) : 150$$

con le limitazioni $\varnothing = 1{,}4$ per $L \leq 10m$, $\varnothing = 1$ per $L \geq 70m$

Per L si deve assumere:

a) per le travi di una sola campata: la luce di calcolo;

b) per le travi continue: la luce di calcolo della campata su cui è applicato il carico $q_{1,a}$;

c) per le mensole: l'aggetto, aumentato della luce di calcolo della eventuale trave semplice sostenuta dalla mensola stessa;

d) per gli elementi secondari d'impalcato la loro luce di calcolo.

3.6 *Azione longitudinale di frenamento:* q_3.

La forza di frenamento si assume agente nella direzione dell'asse della strada ed al livello della superficie stradale, con intensità pari ad 1/10 della singola colonna di carico più pesante per ciascuna carreggiata. Essa deve comunque risultare non inferiore al 20% (ponti di 1ª categoria) o al 15% (ponti di 2ª categoria) del totale del carico $q_{1,a}$ che può interessare la struttura.

Qualora la carreggiata contenga più di 4 corsie i predetti valori vanno raddoppiati.

3.7 *Azione centrifuga:* q_4.

Nei ponti sui quali la strada è in curva con raggio R (in metri) l'azione centrifuga per ogni colonna di carico si valuta convenzionalmente pari a:

$$q = \frac{30}{R}\ t/m \text{ per } R > 60\ m$$

$$q = 0{,}5\ t/m \text{ per } R < 60\ m$$

questa forza si considera agente all'altezza di 1 m dal piano viabile.

3.8 *Azione del vento:* q_5.

L'azione del vento può essere convenzionalmente assimilata ad un carico orizzontale statico, diretto ortogonalmente all'asse del ponte ed anche nelle direzioni più sfavorevoli per alcuni elementi del ponte (ad es. le pile), agente sulla proiezione — nel piano verticale — delle superfici direttamente investite dal vento.

Per tale carico si assume un valore pari a 250 kg/m² secondo i coefficienti di combinazione di cui al punto 3.13. La superficie dei carichi transitanti sul ponte esposta al vento si assimila ad una parete rettangolare continua dell'altezza di 3 m a partire dal piano stradale.

L'azione del vento si può valutare come sopra specificato nei casi in cui essa non possa destare fenomeni dinamici nelle strutture del ponte o quando l'orografia non possa dar luogo ad azioni anormali del vento. Per ponti che non rientrino in tali casi, o quando la loro speciale tipologia lo richieda, l'azione del vento si valuterà, caso per caso, tenendo conto dell'influenza della forma, della orografia, dell'orientamento e dello schermaggio. Qualora se ne ravvisi la necessità, si procederà anche alla verifica sperimentale della sicurezza nei riguardi della stabilità dinamica.

3.9 *Azioni sismiche:* q_6

Si deve tener conto degli effetti del sisma secondo quanto è stabilito dalle vigenti «Norme per le costruzioni in zona sismica».

Si indica con q_6 l'azione sismica più sfavorevole, caso per caso, ai fini delle verifiche.

Le azioni sismiche orizzontali e verticali dovranno essere valutate in accordo alle Norme tecniche citate considerando di regola le sole masse corrispondenti ai pesi propri ed ai sovraccarichi permanenti.

3.9.1 Coefficiente di struttura ß.

Deve essere stabilito in relazione allo schema strutturale del ponte, tenuto conto delle caratteristiche di duttilità dell'opera. In particolare, salvo indagini specifiche, potranno essere assunti i seguenti valori:

- per strutture a telaio, quali travate solidali con le pile, archi incastrati, pile a telaio limitatamente alle azioni nel piano del telaio, ecc.: ß = 1,0;

- per strutture isostatiche ed in genere per strutture con limitata duttilità, quali pile singole di ponti a travata e pile a telaio per quanto riguarda le azioni fuori del piano del telaio: ß = 1,2;

- per gli apparecchi di appoggio ed i dispositivi di ritegno in genere: ß = 2,5.

3.9.2 Coefficiente di fondazione.

Deve essere stabilito sulla base della stratigrafia dei terreni interessati dalle fondazioni, delle loro caratteristiche meccaniche e della morfologia del sito con valori variabili tra $\varepsilon = 1{,}0$ e $\varepsilon = 1{,}3$.

3.9.3 Fondazione in zona sismica non collegate e spostamenti relativi.

Non si applicano ai ponti le prescrizioni del punto B.10 comma secondo, capoverso *a)*, del Decreto Ministeriale 19 giugno 1984 relativo alle costruzioni in zona sismica. Nel progetto si terrà conto di uno spostamento orizzontale tra le strutture di fondazione contigue, sia per le verifiche di sicurezza, che per il controllo degli spostamenti in relazione alle caratteristiche geo-morfologiche dei luoghi ed alla tipologia dell'opera.

3.10 *Resistenze parassite dei vincoli:* q_7

Nel calcolo delle pile, delle spalle, delle fondazioni o degli apparecchi di appoggio stessi e, se del caso, dell'impalcato, si devono considerare le forze che derivano dalle resistenze parassite dei vincoli.

Dette forze possono valutarsi con le Norme C.N.R. sugli appoggi.

Nel caso di appoggi in gomma dette forze andranno valutate sulla base delle caratteristiche dell'appoggio e degli spostamenti previsti.

3.11 *Azioni sui parapetti. Urto di veicolo in svio:* q_8.

I parapetti, la cui altezza non potrà essere inferiore ad un metro, devono essere calcolati in base ad una spinta orizzontale di 0,13 t/m applicata al corrimano.

I sicurvia e gli elementi strutturali a cui sono collegati devono essere dimensionati per una forza orizzontale trasversale non inferiore a 4500 kg applicata a m 0,60 dal piano viario; ai montanti inoltre deve essere applicata simultaneamente una forza orizzontale longitudinale non inferiore a 3000 kg che, nel caso di sicurvia continuo, potrà essere ripartita su non più di 4 montanti.

Nel caso in cui possa verificarsi l'urto di un veicolo su di un elemento strutturale, quale è ad esempio il caso delle pile dei sovrapassi (anche se protette da sicurvia), si dovrà considerare agente sull'elemento strutturale o sulla sua eventuale protezione una forza orizzontale concentrata di 50 t applicata a 1,0 m dal piano viario con una inclinazione massima di 30° rispetto alla direzione di marcia del veicolo.

3.12 *Altre azioni variabili:* q_9.

Rientrano fra questi carichi gli effetti della corrente sulle pile in acqua, la pressione dei ghiacci, l'urto dei natanti, ecc.

Quando si debba tener conto dei carichi accidentali q_9, se ne deve valutare l'entità di volta in volta sulla base di adeguata documentazione o facendo riferimento a norme specifiche.

3.13 *Combinazioni di carico.*

Le combinazioni di carico da considerare nelle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire la sicurezza secondo quanto prescritto dalle «Norme sulla sicurezza e sui carichi». Di regola, salvo casi particolari adeguatamente motivati, saranno prese in conto le combinazioni di cui alla tabella allegata, con le seguenti precisazioni:

COMBINAZIONI E COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DELLE SINGOLE AZIONI PER I DIVERSI TIPI DI VERIFICHE

	Azione gruppo	g_1	g_2	g_3	ε_1 (***)	ε_2	ε_3	ε_4	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7	q_8	q_9
Metodo ten. ammissibili	A I	1	1	1 (β_1)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	A II	1	1	1 (β_1)	1	1	1	1	1	1	0	0	0,6	0	1	1	1
	A III	1	1	1 (β_1)	1	1	1	1	1	1	1	0	0,2	0	1	1	1
	A IV	1	1	1 (β_1)	1	1	1	1	1	1	0	1	0,2	0	1	1	1
	A V	1	1	1 (β_1)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Stati limite di esercizio fessurazione	F I	1	1	1 (β_1)	1	1	1	1	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0
	F II	1	1	1 (β_1)	1	1	1	1	ψ 1	ψ 1	0	0	0	0	0	0	0
	F III	1	1	1 (β_1)	1	1	1	1	ψ 2	ψ 2	0	0	0	0	0	0	0

Per ulteriori stati limite di esercizio valgono A I, A II, A III, A IV

	Azione gruppo	g_1	g_2	g_3	ε_1 (***)	ε_2	ε_3	ε_4	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7	q_8	q_9
Stati limite ultimi	U I	1,5 (1,0)	1,5 (1,0)	1,5 (β_2)	1,2 (0,85)	1,2 (0)	1,2 (0)	1,2 (0)	0	0	0	0	1,5		1,5	1,5	(**)
	U II	1,5 (1,0)	1,5 (1,0)	1,5 (β_2)	1,2 (0,85)	1,2 (0)	1,2 (0)	1,2 (0)	1,5	1,5	0	0	0,9		1,5	1,5	
	U III	1,5 (1,0)	1,5 (1,0)	1,5 (β_2)	1,2 (0,85)	1,2 (0)	1,2 (0)	1,2 (0)	1,5	1,5	1,5	0	0,3		1,5	1,5	
	U IV	1,5 (1,0)	1,5 (1,0)	1,5 (β_2)	1,2 (0,85)	1,2 (0)	1,2 (0)	1,2 (0)	1,5	1,5	0	1,5	0,3	-	1,5	1,5	

β_1 = 0,7 per spinta delle terre

β_2 = 0,5 per spinta delle terre

β_1 = 0 per azioni spingenti di origine idraulica

β_2 = 0 per azioni spingenti di origine idraulica

(*) 0,4 per le verifiche agli stati limite di esercizio

(**) da valutare caso per caso

(***) Operando con il metodo delle tensioni ammissibili, si rammenta l'obbligo di effettuare la verifica a rottura della sezione

Per le singole opere di luce maggiore a 300 m è possibile modificare i coefficienti indicati in tabella previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.

- Per le azioni g ed ε assumere, quando più sfavorevoli, i valori indicati tra parentesi;

- I coefficienti ψ_1 e ψ_2 valgono:

$$\psi_1 = 1 \text{ e } \psi_2 = 0{,}7$$

per solette, trasversi e strutture principali di luce inferiore a metri 10;

$$\psi_1 = 0{,}40 + 0{,}74 \left(\frac{100 - L}{100}\right)^2$$

$$\psi_2 = 0{,}25 + 0{,}556 \left(\frac{100 - L}{100}\right)^2$$

per strutture principali con luce di calcolo L compresa fra 10 e 100 metri;

$$\psi_1 = 0{,}4 \text{ e } \psi_2 = 0{,}25$$

per luci superiori a 100 metri.

- I moltiplicatori da applicarsi alle eventuali azioni q_9 per le verifiche agli stati limite ultimi devono essere valutati caso per caso.

- L'azione q_7 (resistenza di attrito agli appoggi) deve sempre essere associata alle azioni g che la producono.

- Il valore sfavorevole (1,2) del coefficiente relativo alle azioni indirette ε_2, ε_3, ε_4 nelle verifiche agli stati limite ultimi, deve essere assunto pari ad 1,5 nel caso si impieghi un procedimento di analisi strutturale non lineare.

4. VERIFICHE DI SICUREZZA.

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate sulla base delle «Norme sulla sicurezza e sui carichi» e, per quanto riguarda le fondazioni, delle «Norme geotecniche».

Si deve inoltre applicare quanto prescritto dalle «Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche» emesse in applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086, salvo quanto specificato al punto 4.1 ed assumendo per tutte le combinazioni di carico lo stesso unico valore delle tensioni ammissibili e delle resistenze di calcolo.

In particolare devono essere effettuate le verifiche agli stati limite a fatica, a fessurazione ed a deformazione, tanto operando con il metodo delle tensioni ammissibili, quanto con il metodo agli stati limite.

4.1 *Verifica allo stato limite di fatica.*

Nelle verifiche di resistenza da effettuarsi con le combinazioni di carico che risultino determinanti tra quelle indicate al punto 3.13, si deve tener conto dell'influenza della fatica derivante dall'azione ripetuta dei carichi variabili secondo le indicazioni delle «Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, emesse in applicazione alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

In mancanza di dati più precisi, derivanti da una approfondita analisi della distribuzione statistica dei carichi, in relazione al previsto periodo di esercizio dell'opera, le verifiche devono essere effettuate per i carichi ed il numero di ripetizioni qui di seguito indicati:

a) strutture principali: 2×10^6 cicli di carico considerando solo il 50% dei carichi mobili con esclusione del coefficiente dinamico per il carico $q_{1,b}$;

b) strutture secondarie d'impalcato (solette, trasversi etc.): 2×10^6 cicli di carico considerando l'intero carico $q_{1,e}$ o in alternativa, quando più sfavorevole, la percentuale di carico $q_{1,b}$, senza l'effetto dinamico, specificata come segue:

I cat. 100%;
II cat. 50%.

Salvo casi particolari, si possono trascurare gli effetti termici.

4.2 *Verifiche allo stato limite di fessurazione devono essere effettuate in base alle condizioni di carico indicate al punto 3.13.*

Per le strutture in cemento armato ordinario, per le combinazioni di carico F_I e F_{III}, l'apertura teorica delle fessure deve risultare inferiore a 0,1 mm in ambiente aggressivo e comunque all'estradosso delle solette, 0,2 mm in ambiente normale; per la combinazione di carico F_{II} l'apertura teorica delle fessure deve risultare inferiore rispettivamente a 0,2 e 0,3 mm.

Per le strutture in cemento armato precompresso, in considerazione della maggior sensibilità degli acciai alla corrosione, nelle combinazioni di carico F_I e F_{III} non si deve verificare decompressione in alcuna sezione; con la combinazione di carico F_{II} l'apertura delle fessure deve risultare inferiore a 0,1 mm in ambiente aggressivo a 0,2 in ambiente normale.

4.3 *Verifiche allo stato limite di deformazione.*

Le deformazioni massime delle strutture da valutarsi in base alle combinazioni di carico indicate nel punto 3.13 devono risultare compatibili con la geometria della struttura in relazione alle esigenze del traffico, nonché con i vincoli ed i dispositivi di giunto previsti in progetto. Esse pertanto non devono arrecare disturbo al transito dei carichi mobili alle velocità di progetto della strada.

Nel calcolo delle deformazioni si dovrà tener conto dell'eventuale stato di fessurazione della struttura.

4.4 *Verifica alle azioni sismiche.*

Quando si adotti il metodo delle tensioni ammissibili, in conformità con quanto previsto dalle vigenti «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» Decreto Ministeriale 19 giugno 1986 in applicazione alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, si considera la combinazione di carico A V di cui al punto 3.13.

Quando invece le analisi delle sollecitazioni provocate dalle azioni orizzontali e verticali siano eseguite, come anche esplicitamente previsto dalle norme suddette al secondo capoverso del paragrafo B.1, con metodi approfonditi, fondati su un opportuno e motivato terremoto di progetto e su procedimenti di calcolo basati su ipotesi e risultati sperimentali chiaramente comprovati, le verifiche potranno essere effettuate con metodi coerenti con le ipotesi assunte.

4.5 *Verifiche in fase di costruzione.*

Le verifiche di sicurezza devono riguardare anche le singole fasi di costruzione dell'opera. Nel corso della costruzione sono ammesse limitate riduzioni del margine di sicurezza, rispetto a quello previsto nel presente punto 4, da valutarsi in relazione alla durata delle varie fasi transitorie ed al periodo di ritorno delle azioni considerate. Devono inoltre essere verificate le eventuali centine e le altre attrezzature provvisionali previste per la realizzazione dell'opera.

5. STRUTTURE PORTANTI.

5.1 *Impalcato.*

5.1.1. Spessori minimi.

Gli spessori minimi degli elementi dell'impalcato devono essere fissati in base alle prescrizioni delle norme vigenti per i singoli tipi strutturali, tenendo conto dell'influenza dei fattori ambientali sulla durabilità dell'opera.

5.1.2 Strutture ad elementi prefabbricati.

Nelle strutture che sono costruite interamente od in parte con elementi prefabbricati si deve provvedere affinché sia assicurata la compatibilità geometrica delle parti assemblate, tenendo anche conto delle tolleranze, al fine di evitare sovratensioni o danneggiamenti dovuti a difetti esecutivi o di montaggio.

Gli elementi di connessione tra le parti collegate devono essere conformati in modo da garantire la corretta trasmissione degli sforzi. Nel caso di elementi in cemento armato normale e precompresso e di strutture miste acciaio-calcestruzzo va tenuto conto anche delle ridistribuzioni lente che si verificano tra parti gettate o sottoposte a carico in tempi successivi, e quelle che derivano dalle variazioni dei vincoli.

5.2 *Pile.*

5.2.1 Spessori minimi.

Vale quanto indicato al punto 5.1.1.

5.2.2 Schematizzazione e calcolo.

Nella verifica delle pile snelle, particolare attenzione deve essere rivolta alla determinazione delle effettive condizioni di vincolo, specialmente per quel che riguarda le fondazioni.

Le pile devono essere verificate, in sommità, anche agli effetti delle azioni concentrate derivanti dagli apparecchi di appoggio.

Nel calcolo delle deformazioni si deve controllare che nelle combinazioni più sfavorevoli delle azioni gli spostamenti consentiti dagli apparecchi di appoggio siano compatibili con quelli massimi valutati tenendo conto nelle pile alte anche della differenza di temperatura tra una faccia e l'altra.

6. VINCOLI.

I vincoli dell'impalcato alle sottostrutture (pile, spalle, fondazioni) devono assicurare le previsioni di progetto realizzando lo schema statico previsto sia con riferimento alle azioni che alle distorsioni.

Inoltre essi devono permettere l'evoluzione dello schema statico della struttura durante le fasi costruttive qualora ciò sia previsto in progetto.

I vincoli devono essere tali da consentire tutti gli spostamenti previsti con margine di sicurezza superiore a quello degli altri elementi strutturali.

Le singole parti del vincolo e relativi ancoraggi devono essere dimensionati in base alle forze vincolari trasmesse.

Particolare attenzione va rivolta al funzionamento dei vincoli nella direzione trasversale rispetto all'asse longitudinale dell'impalcato cui deve corrispondere uno schema statico ben definito.

La scelta e la disposizione dei vincoli nei ponti a pianta speciale quali i ponti in obliquo ed i ponti in curva va approfondita con riferimento a tutte le particolarità di funzionamento che tali impalcati presentano.

6.1 *Protezione dei vincoli.*

Con opportuni accorgimenti deve essere assicurata la protezione delle varie parti dei vincoli al fine di garantirne il regolare funzionamento per il previsto periodo di esercizio.

6.2 *Controllo, manutenzione e sostituzione.*

Deve essere comunque assicurata l'accessibilità ai vincoli del ponte tale da consentirne il controllo, la manutenzione e la eventuale sostituzione senza eccessiva difficoltà.

6.3 *Vincoli in zona sismica.*

Per i ponti in zona sismica, i vincoli devono essere progettati in modo che risultino idonei sia a trasmettere le azioni definite al punto 3.9 sia ad evitare sconnessioni degli elementi componenti il vincolo e la fuoriuscita dei vincoli dalle loro sedi, tenendo conto degli eventuali urti conseguenti al comportamento dinamico.

7. OPERE ACCESSORIE.

7.1 *Giunti.*

In corrispondenza delle interruzioni strutturali devono prevedersi dispositivi atti ad assicurare la continuità del piano viabile limitando il più possibile le sollecitazioni alla struttura ed i disturbi al traffico derivanti da tali interruzioni.

Di regola essi devono impedire che le acque meteoriche o di lavaggio possano percolare attraverso il giunto stesso; nel caso in cui ne sia invece previsto il passaggio attraverso il giunto, le acque devono essere raccolte immediatamente sotto di esso in apposita canaletta ed allontanate dalle strutture adiacenti.

7.2 *Pavimentazioni.*

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l'estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti.

Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.

7.3 *Impermeabilizzazione.*

Mediante opportuna impermeabilizzazione deve essere evitato che infiltrazioni di acqua possano recare danno ai materiali costituenti le strutture portanti dei ponti.

7.4 *Smaltimento delle acque piovane.*

Lo smaltimento delle acque piovane deve effettuarsi in modo da non arrecare danni o pregiudizio all'opera stessa, alla sicurezza del traffico nonché ad eventuali opere ed esercizi sottostanti.

7.5 *Ispezionabilità delle opere.*

In sede di progettazione ed esecuzione devono essere previsti provvedimenti costruttivi e dispositivi atti ad assicurare l'ispezionabilità delle varie parti dell'opera in maniera commisurata alla importanza dell'opera stessa.

8. NORME DI ESECUZIONE E COLLAUDO.

8.1 *Esecuzione.*

Nel corso dell'esecuzione deve essere osservato quanto prescritto in merito dalle norme vigenti richiamate al punto 1.2. Particolare attenzione deve essere rivolta al controllo in corso d'opera della qualità dei materiali.

8.2 *Collaudo statico.*

I ponti non possono essere posti in esercizio prima dell'esecuzione del collaudo statico di cui all'art. 7 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971. Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi in conformità delle prescrizioni generali e, per quanto applicabili, di quelle relative alle prove di carico contenute nelle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 21 della legge sopra citata.

Solo per ponti di luce netta inferiore o eguale a m 6 il collaudatore, a suo giudizio, potrà omettere le prove di carico, purché compia gli altri accertamenti e controlli di cui alle norme tecniche citate, comunque necessari per il collaudo statico delle opere d'arte.

90A2213

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 1990.

Soppressione della gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane e istituzione di aziende commissariali in luogo della gestione stessa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 1963, n. 1855, con la quale è stata istituita la gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 368, art. 6, con la quale il Ministero dei trasporti è stato autorizzato ad esercitare, tramite l'indicata gestione governativa, altri autoservizi integrativi della rete ferroviaria;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale il Ministero dei trasporti è stato autorizzato, per i servizi assunti in gestione diretta con le richiamate leggi n. 1855/1963 e n. 368/1968, a procedere allo scorporo dei servizi svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma restando la gestione diretta da parte dello Stato con gli stessi criteri e modalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1963, n. 1855;

Attesa la necessità di dare attuazione al disposto di cui al richiamato comma 7-*ter* per quanto concerne la definizione dei criteri organizzativi preordinati alla ripartizione dei servizi di trasporto tra le due aziende commissariali;

Tenuto conto dell'attuale struttura aziendale sotto il profilo tecnico, economico, patrimoniale ed amministrativo con cui la gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane provvede ai compiti istituzionali;

Ritenuto che per una razionalizzazione dei servizi è necessario che le due gestioni abbiano sede l'una nella regione Calabria e l'altra nella regione Puglia;

Sentite al riguardo le regioni interessate allo scorporo dei servizi in argomento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, in luogo della gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane, che viene soppressa, sono istituite le seguenti aziende commissariali:

a) gestione commissariale governativa per le Ferrovie della Calabria ed autoservizi integrativi, con sede e direzione di esercizio a Catanzaro, la quale assume i servizi in atto gestiti nella regione Calabria dalla gestione F.C.L., indicati nell'allegato *A* al presente decreto;

b) gestione commissariale governativa delle Ferrovie appulo-lucane ed autoservizi integrativi, con sede in Bari e direzioni di esercizio a Bari e Potenza, la quale assume i servizi in atto gestiti nelle regioni Puglia e Basilicata dalla gestione F.C.L., indicati nell'allegato *B* al presente decreto.

Con apposito provvedimento saranno nominati i commissari e vice-commissari delle rispettive gestioni governative come sopra istituite.

Art. 2.

Il personale della soppressa gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi viene ripartito tra le due gestioni come sopra istituite in proporzione all'ampiezza dei servizi di trasporto da ciascuna assunti.

Le relative dotazioni organiche sono determinate con apposito provvedimento del Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 3.

Alla formale ripartizione tra le predette due gestioni governative dei beni mobili ed immobili afferenti i servizi di rispettiva competenza si provvede con appositi verbali di consegna da redigersi con l'intervento di funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Con separato decreto si provvede alla ripartizione fra le predette gestioni dei mezzi finanziari in conto esercizio ed in conto capitale, già assegnati o da destinare alle Ferrovie calabro-lucane, previa ricognizione delle risorse disponibili, tenuto conto delle dimensioni aziendali e servizi di trasporto esercitati nei rispettivi bacini territoriali di traffico.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1990

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990
Registro n. 10 Trasporti, foglio n. 393

ALLEGATO *A*

SERVIZI DI TRASPORTO ASSUNTI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE DELLA CALABRIA.

Linee ferroviarie:

1) Cosenza-Catanzaro Lido;
2) Pedace-S. Giovanni in Fiore;
3) Gioia Tauro-Sinopoli;
4) Gioia Tauro-Cinquefrondi.

Linee automobilistiche:

1) Laino Borgo-Castrovillari;
2) Cassano Jonico-Castrovillari (scolastica);
3) Castelluccio Inferiore-Cosenza;
4) Terranova da Sibari-Spezzano Albanese Terme-Cassano (scolastica);
5) Belvedere-Castrovillari;
6) Saracena-Castrovillari;
7) Castrovillari-Sibari;
8) Acquaformosa-Castrovillari (scolastica);
9) Lungro-Firmo-Cassano (scolastica);
10) Altomonte-Spezzano-Scalo F.S.;
11) Terranova da Sibari-Castrovillari;
12) Altomonte-Cosenza;
13) Acquaformosa-Cosenza;
14) Acquaformosa-SP.CC.114 (estiva);
15) Castrovillari-Sapri (interregionale);
16) S. Basile-SP.CC.114 (estiva);
17) Lagonegro-Spezzano Albanese Terme (sostitutiva);
18) Redipiano-S. Pietro in Guarano-Cosenza;
19) Cosenza-Rovito-Spezzano S.-Cosenza (circolare);
20) Cosenza-Aprigliano-Cosenza (circolare);
21) Cosenza-Mangone-Cosenza;
22) Cosenza-Magli-Camigliatello-Cupone;
23) Motta S. Lucia-Cosenza;

24) Cosenza-Piano Lago-Falerna-Catanzaro;
25) S. Giovanni in Fiore-Cosenza;
26) Caporose-Saliano-Parenti-Cosenza;
27) Redipiano-Falerna (stagionale estiva);
28) Piane Crati-Falerna (stagionale estiva);
29) Celico-Falerna (stagionale estiva);
30) Pietrafitta-Falerna (stagionale estiva);
31) Parenti-Falerna (stagionale estiva);
32) Motta S. Lucia-Pedivigliano-Falerna (stagionale estiva);
33) Cosenza-Amantea;
34) Cosenza-Grimaldi-Altilia;
35) Amantea-Cleto-Savuto-Falerna;
36) Amantea-Serra-Savuto-Falerna;
37) Altilia-Grimaldi-Amantea (stagionale estiva);
38) Camigliatello F.L.C.-Funivia Tasso;
39) Petilia-Crotone;
40) Cotronei-Catanzaro;
41) Cotronei-S. Giovanni in Fiore;
42) Petilia-Cotronei-Trepido-Parenti-Cosenza;
43) Cotronei-Petilia Policastro Pagliarelle;
44) Lago Ampollino-Cotronei-Crotone;
45) Cotronei-Crotone F.S.;
46) Cotronei-Bivio S.R.-Bruciarello;
47) Pagliarelle-Spiaggia Steccato (stagionale estiva);
48) Cotronei-Rocca Bernarda-Spiaggia Steccato (stagionale estiva);
49) Petilia-Cropani-Catanzaro;
50) Porto S.-Vibo-Mileto-S. Giovanni di Comp.;
51) Francica-Vibo Valentia;
52) Pizzo Calabro-Pizzo Stazione F.S. (urbana);
53) Vibo Valentia-Soriano-Vazzano;
54) Fabrizia-Serra S. Bruno-Vibo Valentia;
55) Vallelonga-S. Nicola da Crissa-Filogaso-Vibo Valentia;
56) Soverato-Vibo Valentia;
57) S. Giovanni di Comp.-Mileto-Vibo Valentia-Catanzaro;
58) Vibo Valentia-Catanzaro;
59) Cosenza-Catanzaro;
60) Chiaravalle-Olivadi-Catanzaro;
61) S. Pietro Apostolo-S. Pietro Apostolo Scalo;
62) Catanzaro-Copanello Lido-Pietragrande (stagionale estiva);
63) Gimigliano Superiore-Gimigliano scalo F.C.L.;
64) S. Giovanni di Comp.-Mileto-Vibo Valentia-Catanzaro;
65) Borgoruso-Cerrisi-Decollatura-Soveria Mannelli;
66) Soveria Mannelli-Carlopoli-Cicala-Catanzaro;
67) Soveria Mannelli - S. Pietro Apostolo;
68) Cancello-Migliuso-Serrastretta-Catanzaro;
69) Zagarise-Magisano-Taverna-Catanzaro;
70) Fabrizia-Serra S. Bruno-Chiaravalle-Catanzaro;
71) Curinga-Girifalco-Catanzaro;
72) Catanzaro-Amoroni-Girifalco-Catanzaro;
73) Sellia Superiore-Sellia Marina (stagionale estiva);
74) Catanzaro-Zagarise-Petilia Policastro;
75) Sellia Superiore-Crichi-Simeri-Catanzaro;
76) Magisano-Sellia Maria (stagionale estiva);
77) Gasperina-Stalletti-Catanzaro;
78) Gasperina-Montauro-Soverato;
79) Chiaravalle-Argusto-Soverato;
80) Chiaravalle-Montepaone-Soverato-Catanzaro;
81) Petilia Policastro-Cropani-Catanzaro;
82) Sersale-Cerva-Andali-Catanzaro;
83) Caraffa-Cortale-Borgia-Catanzaro;
84) Pentone-Borgia-Catanzaro;
85) Gerocarne-Sor.-Serra S. Bruno-Catanzaro;
86) Bianchi-Falerna (stagionale estiva);
87) Palermiti-Soverato (stagionale estiva);
88) Taverna-Omomorto-Sellia Marina (stagionale estiva);
89) Girifalco-Soverato;
90) Serra S. Bruno-Catanzaro-(Via A/3);
91) Delianova-Varapodio-Gioia Tauro;
92) Delianova-Gioia Tauro;
93) Polistena-Cittanova-Staz. Ferr. (scolastica);
94) Cittanova-Taurianova-Rosarno (scolastica);
95) Gioia Tauro-Cittanova-Cinquefrondi;
96) Melicuccà-Seminara-Spiaggia Taureana-Palmi (stagionale estiva);
97) S. Eufemia d'Aspromonte-Sinopoli-Baronelli (invernale);
98) Delianova-Gioia Tauro;
99) Molochio-Terranova-Oppido-Reggio Calabria;
100) S. Cristina-Sinopoli-Cosoleto-Reggio Calabria;
101) Bagnara-S. Eufemia-Sinopoli-Piana di Gambarie;
102) Oppido Mamertina-Varapodio-Gioia Tauro;
103) Mammola-Grotterie-Locri-Chiusa;
104) Marina di Gioiosa-Junchi (urbana);
105) Mammola-Cinquefrondi.

ALLEGATO *B*

SERVIZI DI TRASPORTO ASSUNTI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE APPULO-LUCANE.

Linee ferroviarie:

1) Bari-Matera;
2) Altamura-Gravina;
3) Gravina-Avigliano Lucano;
4) Avigliano città-Potenza inferiore.

Linee automobilistiche integrative:

1) Bari-Matera;
2) Tolve-Gravina-Bari;
3) Quasano-Bari;
4) Bari-Palo del Colle;
5) Potenza-Spinazzola-Genzano-Bari;
6) Laino Borgo-Praia a Mare;
7) Laino Borgo-Rotonda-Lagonegro;
8) Oppido Lucano-Bari;
9) Montalbano Jonico-Matera;
10) Montescaglioso-Matera;
11) Ferrandina-Matera;
12) Montescaglioso-Pisticci-Anic;
13) Calvello-Potenza;
14) Pignola-Potenza-Santa Maria;
15) Avigliano-Potenza;
16) Potenza-Bari;
17) Potenza-Paestum (sperimentale).

Linee automobilistiche sostitutive:

1) Matera-Montalbano Scalo;
2) Atena-Marsiconuovo;
3) Potenza-Laurenzana.

91A0389

DECRETO 25 gennaio 1991.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visti i decreti con i quali la normativa predetta è stata prorogata fino al 31 gennaio 1991 (ultimo decreto ministeriale del 26 ottobre 1990) che vengono qui integralmente richiamati;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 30 aprile 1991 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 30 aprile 1991.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1990 continuano ad applicarsi fino alla data del 30 aprile 1991.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a*) e *b*) dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

viecoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;

autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzi, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 26 ottobre 1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 1990.

91A0388

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 1991.

Disposizioni concernenti il trattamento di missione al personale comandato per esigenze connesse al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2073/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414;

Considerato che nella prima mattinata del giorno 13 dicembre 1990 una violenta scossa di terremoto ha interessato vaste zone della Sicilia orientale, particolarmente nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, e che successivamente si sono verificate ulteriori scosse di assestamento che hanno interessato le stesse zone;

Tenuto conto che il personale comandato per l'emergenza connessa agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, verificatisi nella Sicilia orientale, si trova ad operare in condizioni di estrema difficoltà tecnica ed in presenza di gravi disagi logistici a causa della entità e complessità dei problemi connessi ai danni provocati dal terremoto;

Ravvisata, quindi, la necessità di alleviare le predette difficoltà e disagi, assicurando, comunque, la piena operatività delle strutture impegnate nelle attività poste in essere, riconoscendo, in favore del personale stesso, il trattamento di missione previsto dall'art. 15 del citato decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Sentito il Presidente della regione siciliana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Al personale civile delle amministrazioni dello Stato, ed al personale militare — anche se inquadrato in reparto organico — inviato in missione per le operazioni di assistenza e soccorso alle popolazioni danneggiate nelle località della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compete, dal 13 dicembre 1990 e fino al 28 febbraio 1991, il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875.

2. Al personale di cui al precedente comma 1 non si applicano le riduzioni previste dalle norme in vigore in materia di trattamento di missione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, accreditate alle prefetture interessate, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0413

ORDINANZA 12 gennaio 1991.

Disciplina delle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2074/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414;

Considerato che nella prima mattinata del giorno 13 dicembre 1990 una violenta scossa di terremoto ha interessato vaste zone della Sicilia orientale, particolarmente nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, e che successivamente si sono verificate ulteriori scosse di assestamento che hanno interessato le stesse zone;

Tenuto conto che il personale dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni danneggiati, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, nonché negli interventi urgenti diretti ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, si è trovato e si trova ad operare in condizioni molto difficili per disagi ambientali e logistici;

Ritenuto che detta attività, espletata oltre i normali orari di servizio, debba trovare una adeguata forma di retribuzione;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni intressati dal sisma, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,

nonché negli interventi urgenti diretti ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, sono riconosciuti, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e fino al 28 febbraio 1991, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro, sempre che esse siano state effettivamente eseguite, nella seguente misura:

dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991: nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con una media pro-capite di centoventi ore mensili;

dal 16 gennaio al 28 febbraio 1991: nella misura massima corrispondente a cento ore mensili, con una media pro-capite di ottanta ore mensili.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, accreditate alle prefetture interessate, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0414

ORDINANZA 18 gennaio 1991.

Misure per l'attuazione dei primi urgenti interventi diretti all'adeguamento antisismico e per la esecuzione delle indagini sul rischio sismico del patrimonio edilizio pubblico della regione Calabria. (Ordinanza n. 2078/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400;

Viste le proprie ordinanze n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987 e n. 1859/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987 e n. 24 del 30 gennaio 1990, concernente l'attuazione degli interventi diretti all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone della province di Lucca e Massa Carrara e nei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia;

Tenuto conto della attività svolta dalla commissione mista Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (G.N.D.T.) - regione Calabria, per l'esecuzione delle indagini sul rischio sismico degli edifici pubblici della regione Calabria nonché delle proposte operative per la realizzazione dei relativi primi interventi urgenti;

Vista la delibera della giunta regionale della Calabria n. 4682 del 6 dicembre 1989 con la quale si approva il programma di interventi elaborato dalla sopra citata commissione mista;

Vista la propria nota del 13 aprile 1988 n. 42966/OO.PP. con la quale è stata assegnata alla regione Calabria la somma di lire un miliardo per l'avvio delle operazioni d'indagine sul rischio sismico degli edifici pubblici a fronte di un fabbisogno valutato in lire due miliardi dalla citata commissione mista;

Ritenuto, per l'attuazione degli interventi in argomento, di dover seguire le modalità stabilite con le citate ordinanze per gli analoghi interventi di prevenzione sismica nelle zone delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna già concepite come metodologiche per eventuali successivi interventi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per il completamento delle indagini sul rischio sismico degli edifici pubblici è assegnata alla regione Calabria l'ulteriore somma di lire un miliardo.

Art. 2.

È approvato l'elenco degli edifici prescelti per l'adeguamento antisismico, individuato dalla commissione mista G.N.D.T. - regione Calabria e fatto proprio dalla giunta regionale della Calabria con delibera n. 4682 del 6 dicembre 1989.

Art. 3.

Alla progettazione, esecuzione e direzione dei lavori provvedono i comuni e gli altri enti competenti; i lavori vengono affidati mediante licitazione privata.

Con successivi provvedimenti vengono assegnate, preliminarmente, le somme per la redazione dei progetti e per le eventuali indagini sulle strutture degli edifici e di carattere geotecnico; successivamente, sulla base dei costi determinati dalle previsioni progettuali e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, vengono disposti gli ulteriori finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

I progetti, oltre agli interventi strutturali, possono prevedere anche le opere di finitura ad essi strettamente connessi nonché eventuali interventi di consolidamento dei siti di fondazione.

Art. 4.

La commissione mista G.N.D.T. - regione Calabria, provvede, con proprie circolari, a fornire direttive tecniche per la redazione dei progetti per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione dei controlli.

I progetti, oltre alle eventuali autorizzazioni, approvazioni, visti e nulla-osta prescritti dalle vigenti disposizioni, vengono assoggettti al parere vincolante dei competenti organi regionali.

La regione, con i propri uffici, provvede a vigilare sull'attuazione del programma operativo da parte degli enti destinatari dei finanziamenti e ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori.

Alla collaudazione delle opere provvede il Dipartimento della protezione civile, sentita la regione Calabria, mediante nomina dei collaudatori con onere a carico degli enti proprietari destinatari dei finanziamenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0415

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Finanziamento a favore dei progetti n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto» e n. 183 «Policlinico di Siena».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, che prevede la riassegnazione delle somme resesi disponibili a seguito di revoche di progetti FIO approvati dal CIPE fino al 1989 per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, compresi nella citata delibera CIPE 19 dicembre 1989, approvati ai sensi dell'art. 17, comma trentaquattresimo, della legge n. 67/88, all'uopo autorizzando l'ulteriore spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990;

Vista la propria delibera del 24 maggio 1990, con la quale viene revocato il finanziamento di lire 40.000 milioni, assegnato a favore del progetto FIO 1984 di competenza del Ministero dei lavori pubblici «Terminal Rinfuse in Colmata porto commerciale Venezia», con delibere CIPE 22 febbraio 1985 e 2 maggio 1985;

Considerato che, del suddetto importo progettuale «Terminal Rinfuse in Colmata porto commerciale Venezia» è riassegnabile l'intera somma di lire 40.000 milioni;

Visti, in particolare, i punti 17 e 18 della sopracitata delibera del 19 dicembre 1989, con la quale vengono approvati i progetti immediatamente eseguibili per il 1989, n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto» di competenza della regione Veneto e n. 183 «Policlinico di Siena» di competenza del Ministero dei lavori pubblici, per gli importi rispettivi di lire 20.000 milioni e 55.000 milioni;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione dei predetti progetti: 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto» e 183 «Policlinico di Siena»;

Delibera:

1. È autorizzato, per le finalità indicate in premessa, il finanziamento complessivo di lire 75.000 milioni, a favore dei sottoelencati progetti, di cui alla precedente delibera CIPE del 19 dicembre 1989, nelle seguenti rispettive misure:

	Lire/milioni
Regione Veneto	—
n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto»	20.000
Ministero dei lavori pubblici	
n. 183 «Policlinico di Siena.	55.000

2. Per i progetti indicati al precedente punto 1, le amministrazioni interessate sono tenute a chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, alla BEI per il tramite del Ministero del tesoro, ed informandone il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il mutuo di cui all'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive integrazioni, per l'ammontare massimo che la Banca riterrà di assegnare. Tale ammontare non potrà, comunque, eccedere il finanziamento già approvato dal CIPE con delibera del 19 dicembre 1989.

L'inadempienza in proposito costituisce motivo di revoca del finanziamento del progetto.

3. Per la messa a disposizione delle relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali interessate ed alla Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Veneto, si applicano le altre disposizioni fissate con la predetta delibera CIPE del 19 dicembre 1989.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A0391

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 30 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il vigente art. 92, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di ingegneria, è soppresso e così riformulato:

Art. 92. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:
 in ingegneria civile;

nel settore dell'informazione:
 in ingegneria elettronica;
 in ingegneria informatica;

nel settore industriale:
 in ingegneria elettrica;

intersettoriale:
 in ingegneria per l'ambiente ed il territorio.

La durata degli studi è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Dopo il vigente art. 100, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrica, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 101. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 95 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1- 4	4 annual.	A012	(Geometria)
		A021	(Analisi matematica)
		A030	(Fisica matematica)
5- 6	2 annual.	B011	(Fisica generale)
7	1 annual.	I250	(Sistemi di elaborazione delle informazioni)
8	1 annual.	C060	(Chimica)
9	1 annual.	H150	(Estimo)
		I270	(Ingegneria economico-gestionale)
		P012	(Economia politica)
10	1 annual.	H110	(Disegno)
		I090	(Disegno industriale)
11	1 annual.	H011	(Idraulica)
12	1 annual.	H071	(Scienza delle costruzioni)
13	1 annual.	D022	(Geologia applicata)
14-15	2 annual.	H012	(Costruzioni idrauliche e marittime)
		H020	(Ingegneria sanitaria-ambientale)
16	1 annual.	I050	(Fisica tecnica)
17	1 annual.	H060	(Geotecnica)
18	1 annual.	H050	(Topografia e cartografia)
19	1 annual.	I240	(Automatica)
20	1 annual.	E031	(Biologia generale ed ecologia)

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 10 dicembre 1990

Il rettore: SCHMID

91A392

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 1990.

Istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Verona (delibera del senato accademico del 5 luglio 1989 e delibera del consiglio di amministrazione del 7 luglio 1989);

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Verona è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i seguenti corsi di laurea:

1) scienze dell'informazione;
2) biotecnologie agro-industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 5 dicembre 1990

Il rettore: CASSARINO

91A0393

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto n. 1297 del 28 ottobre 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 31 ottobre 1990 sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 449 del vigente statuto relativo alla Scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata viene soppresso e così modificato:

Art. 449. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1990

Il rettore: DOZZA

91A0394

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 581ª seduta pubblica per giovedì 31 gennaio 1991, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

91A0446

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale di statistica

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1991, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 32 sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prof. Guido Mario Rey, ordinario di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma, è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale di statistica per la durata di un quadriennio.

91A0397

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «S.O.S. - Il Telefono azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia», in Bologna.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1991, registro n. 3 Interno, foglio n. 356 sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «S.O.S. - Il Telefono azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia», con sede in Bologna, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

91A0403

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di alcune strade nelle province di Ascoli Piceno, Rieti e Cuneo

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1990, n. 2528, l'asse attrezzato industriale «Ascoli-Porto d'Ascoli» fra la tangenziale sud di Ascoli e l'innesto con la strada statale n. 16, viene riconosciuto autostrada senza pedaggio con la denominazione di raccordo autostradale «Ascoli-Porto d'Ascoli», con i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto tangenziale sud di Ascoli-svincolo di Marino del Tronto-innesto strada statale n. 16» e con estesa di km 26+300.

I tronchi di tale raccordo tra km 0+000 e 2+700 e tra km 24+300 e 26+300, ancora in costruzione, verranno assunti dall'ANAS a lavori ultimati.

La strada statale n. 4 «Via Salaria», nel tratto compreso tra i km 208+033 e 231+208, mantiene la qualifica di strada statale e quindi inalterati sia caposaldi che estesa.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1990, n. 2561, la strada di km 5+850 tra Sigillo e Posta, costruita dall'amministrazione provinciale di Rieti, viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 4 «Via Salaria» che conserva inalterati i caposaldi d'itinerario e l'estesa.

Il corrispondente tratto sotteso di ex strada statale n. 4 «Via Salaria» viene declassificato a strada provinciale e consegnato all'amministrazione provinciale di Rieti.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1990, n. 2362, il tratto «Roreto-Saluzzo» della strada provinciale «di Crissolo» viene classificato statale quale strada statale n. 662 «di Savigliano» con i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto strada statale n. 231 presso Roreto-Savigliano-innesto strada statale n. 589 a Saluzzo» e con l'estesa di km 28+520.

91A0398

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Annullamento dell'avviso relativo alla vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la cattedra di etnomusicologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

È annullato l'avviso di vacanza del posto di ruolo prima fascia di etnomusicologia presso la facoltà di lettere e fisolofia dell'Università «La Sapienza» di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 17 gennaio 1991, pag. 30.

91A0441

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale nei confronti della società Siiatek profilati sud S.r.l. di Taranto.

Il CIPI, con deliberazione del 20 dicembre 1990, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Siiatek profilati sud S.r.l. di Taranto, cantiere presso l'ILVA di Taranto ed officina esterna di Lizzano (Taranto), per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa, operanti presso il cantiere ILVA di Taranto, strutturalmente eccedentari, è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331 e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181 — *in diciassette unità*.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: *sei*;
1990: *sette*;
1991: *quattro*.

91A0400

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana Beato Tommaso, in Cori

Si comunica che, a seguito della fusione con la Cassa rurale ed artigiana di Roma, in data 2 gennaio 1991 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana Beato Tommaso, con sede in Cori (Latina), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 15 dicembre 1989.

91A0422

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia,. invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale concernente: «Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 44, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il terzultimo rigo riportante «Luogo di esecuzione: Caronno Pertusella (Varese)», e prima del penultimo rigo è inserito quanto segue:

«Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.219.472.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 7 gennaio 1987.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1991.

AGRIMONT S.P.A., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: sviluppo di un nuovo fungicida triazolico selettivo per le colture e a limitato impatto ambientale.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.
Luogo di esecuzione: Novara, Massa Carrara.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.173.723.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.
Data prevista per la conclusione del programma: 1° marzo 1992.

ANSALDO INDUSTRIA S.P.A., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: applicazioni innovative dell'automazione industriale nel campo dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.
Luogo di esecuzione: Genova.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

Alla pag. 51, prima colonna, al penultimo capoverso, penultimo rigo, dove è scritto: «...presentato dalla società Logitron S.r.l., concernente: *autorizzazione* delle stazioni di servizio», si legga: «...presentato dalla società Logitron S.r.l., concernente: *automazione* delle stazioni di servizio».

91A0432

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, concernente: «Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 1991).

Al quarto comma delle premesse al decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 9, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. *445*, recante ...», si legga: «Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. *449*, recante ...».

Alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 46, dove è scritto: «*a)* nel comma 1, le parole "nei casi previsti dagli *articolo* 27 e 28" sono sostituite ...», si legga: «*a)* nel comma 1, le parole "nei casi previsti dagli *articoli* 27 e 28" sono sostituite ...».

All'art. 47, quarto comma del già citato decreto legislativo, dove è scritto: «4. Nel giudizio conseguente all'*apposizione* il tribunale per i minorenni ...», si legga: «4. Nel giudizio conseguente all'*opposizione* il tribunale per i minorenni ...».

91A0401

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200